

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## 120ª SEDUTA (Antimeridiana)

### GIOVEDÌ 21 APRILE 1988

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

#### INDICE

		«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1983» (383/A) (Discussione):	
	Pag.	PRESIDENTE	4354
		CHIESSARI (PCI), <i>relatore</i> .	4354
Congedi	4342	«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1984» (385/A) (Discussione):	
Corte costituzionale		PRESIDENTE	4354
(Comunicazione di trasmissione di atti)	4342	CHIESSARI (PCI), <i>relatore</i> .	4354
Disegni di legge		«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1986» (387/A) (Discussione):	
(Annunzio)	4342	PRESIDENTE	4355
(Richiesta di procedura d'urgenza):		CHIESSARI (PCI), <i>relatore</i> .	4355
PRESIDENTE	4345	LOMBARDO SALVATORE, <i>Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca</i>	4355
AIELLO (PCI)	4345	«Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica» (445/A) (Discussione):	
«Interventi nel settore agricolo» (86 bis/A - norme stralciate) (Discussione):		PRESIDENTE	4356
PRESIDENTE	4346, 4347, 4348	DI STEFANO (DC), <i>relatore</i>	4356
ERRORE, <i>Presidente della Commissione</i>	4347	CAPODICASA (PCI)	4356
LA RUSSA, <i>Assessore per l'agricoltura e le foreste</i>	4349	CHIESSARI (PCI)	4358
«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1977» (386/A) (Discussione):		TRINCANATO*, <i>Assessore per il bilancio e le finanze</i>	4358
PRESIDENTE	4349	«Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (350/A) (Discussione):	
CHIESSARI (PCI), <i>relatore</i>	4349	PRESIDENTE	4358, 4361
TRINCANATO, <i>Assessore per il bilancio e le finanze</i>	4351	PURPURA* (DC)	4358, 4371
«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1981» (388/A) (Discussione):		VIRGA (MSI-DN)	4361, 4370, 4372
PRESIDENTE	4352	GALIPÒ* (DC)	4371
CHIESSARI (PCI), <i>relatore</i> .	4352	GULINO (PCI)	4372
BONO (MSI-DN)	4352	ALAIMO*, <i>Assessore per la sanità</i>	4372
«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1982» (384/A) (Discussione):		Interrogazioni	
PRESIDENTE	4353	(Annunzio)	4342
CHIESSARI (PCI), <i>relatore</i> .	4353	(Svolgimento):	

X LEGISLATURA

120ª SEDUTA

21 APRILE 1988

PRESIDENTE . . . . .	4345, 4346
MERLINO, <i>Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti</i> . . . . .	4346
RAGNO (MSI-DN) . . . . .	4346
Interpellanze:	
(Annunzio) . . . . .	4344
Sull'interpretazione dell'articolo 153 del Regolamento interno:	
PRESIDENTE . . . . .	4373, 4374
CRISTALDI (MSI-DN) . . . . .	4373
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE . . . . .	4356
PARISI* (PCI) . . . . .	4356

(\*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 10,05.

MACALUSO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo: per la seduta di oggi l'onorevole Burgaretta Aparo, per le sedute di oggi e domani l'onorevole Grillo e, per le sedute di oggi, domani e del 26 aprile 1988, l'onorevole Ferrante.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Istituzione di filiali dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Ircac)» (488), dagli onorevoli Coco, Lo Giudice Diego, D'Urso Somma, Pezzino, Cicero, Graziano, Galipò, Spoto Puleo, Nicolosi Nicolò, Palillo, Rizzo;

«Misure urgenti a favore del comparto serri-colo» (489), dagli onorevoli Aiello ed altri;

«Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica» (490), dagli onorevoli Grillo, La Porta, Burtone, Culicchia, Burgaretta Aparo, Spoto Puleo, Ordile;

«Iniziative in favore delle aziende agricole danneggiate a causa della prolungata siccità verificatasi in alcune zone del territorio della Regione siciliana nel periodo autunno-inverno 1988» (491), dagli onorevoli Stornello, Piccione, Chessari, Aiello, in data 20 aprile 1988.

### Comunicazione di trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che:

Con ordinanza collegiale numero 969 del 1985 R.G.

il Tribunale di Catania - Sezione civile - su ricorso della signora Rascunà Barbara

c o n t r o

il signor Coco Giuseppe ed il signor Amoroso Antonino

d i c h i a r a t a

non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 5, numero 3, e 7 del Dprs 20 agosto 1960, numero 3, con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione nella parte in cui è prevista l'ineleggibilità a consigliere comunale oltre i limiti di cui agli articoli 2, numero 8, e 3, numero 2, della legge 23 aprile 1981, numero 154

h a s o s p e s o

il giudizio in corso ed

h a d i s p o s t o

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni presentate.

MACALUSO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, rilevato che per il terzo anno consecutivo il Governo della Regione ha ommesso di predisporre e inoltrare al



Ministero per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno i progetti - programma per la zootecnia, le colture mediterranee e per la forestazione rinunciando ingiustificatamente ad utilizzare cospicue risorse finanziarie previste dalla legge numero 64 del 1986;

per sapere quali urgenti misure si intendano adottare per superare gli incredibili ritardi fin qui accumulati disponendo a tal fine che l'Assessorato regionale Agricoltura e foreste predisponga in tempo utile i progetti prima richiamati, da inviare al competente Ministero» (928). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

VIZZINI - PARISI - DAMIGELLA -  
AIELLO.

«All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, richiamata:

— l'interrogazione n. 377 del 10 aprile 1987 che qui di seguito si trascrive:

«All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per conoscere se intenda dare immediata esecuzione alle sentenze del Tar per la Sicilia, esecutive per legge, con le quali sono stati annullati i provvedimenti assessoriali di esclusione dai corsi di idoneità professionale, previsti dall'articolo 3 della legge regionale numero 93 del 1982, del personale nominato dai Comuni nel 1979 per i servizi di refezione scolastica e di doposcuola.

Gli interroganti ritengono che costituisca atto dovuto, pure in presenza del ricorso in appello, dare esecuzione alle predette sentenze».

LAUDANI - D'URSO - GULINO.

— l'interrogazione numero 500 del 7 agosto 1987 che qui di seguito si trascrive:

«All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per sapere, in relazione alla nota dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione del 23 maggio 1987, protocollo numero 1136, gruppo ottavo, pubblica istruzione, inviata al comune di Mascali ed avente come oggetto "Sentenza Tar Catania numero 459 del 1986, legge regionale 5 agosto 1982, numero 93, Sciacca Angela e Petrella Nunzia", se non ritenga omissione di atto d'ufficio non dare esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale

amministrativo e alle altre sentenze di contenuto analogo, essendo stabilito espressamente dalla legge che il ricorso in appello non sospende l'efficacia delle sentenze del giudice amministrativo di primo grado».

D'URSO - SUSINNI - LAUDANI -  
GULINO.

richiamate le risposte date alle predette interrogazioni dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

considerato:

— che l'Assessore per i beni culturali e ambientali e la pubblica istruzione con nota del 13 marzo 1987, protocollo 747, gruppo ottavo Pubblica istruzione, ha trasmesso al comune di Catenanuova i decreti assessoriali numeri 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 del 2 marzo 1987, perché fossero inquadrati nei ruoli del suddetto Comune sei insegnanti di doposcuola ai sensi della legge regionale numero 93 del 1982 in esecuzione delle sentenze del Tar per la Sicilia, sezione di Palermo, numeri 266 - 267 - 268 - 269 - 342 - 346;

— che nei decreti assessoriali è menzionata una nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

— che le predette sentenze del Tar, al momento dell'emissione dei decreti assessoriali, erano state tutte impugnate dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

— che il comune di Catenanuova, con la deliberazione della Giunta municipale numero 228 del 14 aprile 1987, adottata con i poteri del Consiglio, ha proceduto all'inquadramento nei ruoli di quattro dei sei insegnanti, non avendo gli altri due presentato i documenti prescritti dal regolamento organico;

per sapere:

1) le ragioni per le quali, in aperta violazione del dovere d'imparzialità, l'Assessorato ha assunto posizioni di segno opposto nella trattazione di situazioni uguali;

2) se l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con la nota richiamata nei decreti assessoriali relativi al comune di Catenanuova, abbia espresso un parere diverso da quello for-



mulato con la nota dell'8 ottobre 1987, protocollo numero 14.984;

3) se ritenga, per l'ipotesi di risposta affermativa alla domanda di cui al precedente punto numero 2, estremamente grave che l'Avvocatura abbia espresso nella medesima materia pareri contrastanti;

4) se ritenga, per l'ipotesi di risposta negativa alla domanda di cui al precedente punto numero 2, estremamente grave che l'Assessorato non abbia tenuto conto del parere dell'Avvocatura nel caso di Catenanuova, mentre ha fatto proprio in tutti gli altri casi il parere dell'ottobre del 1987;

5) se ritenga la discriminazione sopra denunciata lesiva del prestigio della pubblica Amministrazione;

6) se intenda accogliere la motivazione ed il dispositivo dell'ordine del giorno numero 70, approvato nella seduta dell'Assemblea regionale siciliana del 9 marzo 1988, che qui di seguito si trascrive:

*l'Assemblea regionale siciliana*

premesso che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha annullato i provvedimenti assessoriali di esclusione dai corsi di idoneità professionale previsti dall'articolo 3 della legge regionale numero 93 del 1982 del personale nominato dai comuni nel 1979 per i servizi di refezione scolastica e di doposcuola;

considerato che il predetto personale in seguito ad espressa richiesta era stato ammesso con riserva a frequentare i corsi di idoneità;

considerato che la riserva è venuta meno per effetto delle sentenze del Tar esecutive per legge;

considerato che l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è tenuto ad adottare gli atti conseguenziali di trasferimento ai comuni delle somme necessarie per il pagamento del predetto personale;

*impegna il Governo della Regione*

e per esso l'Assessore competente, a compiere gli atti conseguenziali indicati in premessa perché si realizzi pienamente l'interesse dei ricorrenti» (927). (*Gli interrogan-*

*ti chiedono lo svolgimento in Commissione con urgenza*).

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA - GULINO.

PRESIDENTE. Delle interrogazioni testè annunziate quella con richiesta di risposta orale sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno; quella con richiesta di risposta in Commissione è già stata inviata al Governo ed alla competente Commissione.

#### Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

MACALUSO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità in relazione alle specifiche competenze, per conoscere quali interventi codesto Assessorato o gli Enti preposti alla tutela della salute hanno adottato in relazione all'accertamento della possibilità di potabilizzazione delle acque nei comuni della provincia di Caltanissetta ed Enna;

in particolare per conoscere se sono stati richiesti pareri sulla reale condizione delle acque della diga di "Villarosa" e se è stato disposto un accertamento preventivo circa la concreta possibilità di rendere le stesse potabili in tempi e in costi ragionevoli. Quanto sopra in considerazione del fatto che l'utilizzo per uso potabile delle acque dell'invaso "Villarosa" non è stato mai preso in considerazione proprio perché l'Ente acquedotti siciliani, a seguito di uno studio di fattibilità, ha ritenuto inidonee le acque perché salmastre e fortemente inquinate;

in mancanza, per sapere se non si ritenga indispensabile l'intervento di codesto Assessorato in direzione dell'accertamento di cui sopra, sia per la difesa della salute pubblica che per garantire la praticabilità e l'economicità dell'utilizzo delle acque di detto invaso» (290).

CICERO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori pubblici, per sapere:



— se siano a conoscenza della grave carenza di approvvigionamento idrico che incombe su diciotto comuni dell'area pedemontana dell'Etna consorziati con l'Acquedotto etneo comprendente circa 300.000 abitanti della provincia di Catania;

— se siano a conoscenza che in territorio di Bronte, nelle contrade "Piano dei Grilli", a quota 1.200 sopra il livello del mare è stato individuato, attraverso uno studio del Consorzio acquedotto etneo finanziato dalla soppressa Cassa del Mezzogiorno, un bacino imbrifero in grado di dare circa 1.000/1.500 litri al secondo di acqua purissima filtrata dalla lava dell'Etna, acqua che, in atto, va a finire nel fiume Simeto;

— se siano a conoscenza che, solo per motivi interpretativi della scheda di richiesta di finanziamento, avanzata in base alla legge numero 64 dell'1 marzo 1986, nel secondo piano di attuazione è stato incluso solo uno stralcio di lire 17 miliardi che riguarda la sistemazione di altre sorgenti ed una condotta idrica attualmente in funzione, ma la cui portata non può risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento degli utenti della provincia etnea;

quanto sopra premesso, valutato l'interesse che riveste la questione, la cui soluzione positiva porrebbe termine ai gravi disagi dei cittadini del luogo, per sapere se non ritengano di intervenire affinché venga finanziato l'intero progetto, dell'importo di lire 115 miliardi, peraltro già esecutivo ed approvato dagli organismi tecnici, utilizzando all'uopo le procedure di urgenza previste dal Ministero della Protezione civile, così come saggiamente si è operato per risolvere gli annosi problemi che travagliano altre popolazioni dell'Isola» (291).

FIRRARELLO.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato di avere respinto le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

**Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegni di legge**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Aiello. Ne ha facoltà.

AIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiedere la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge numero 489: «Misure urgenti a favore del comparto serricolo», data la gravità della situazione che si è determinata in detto settore.

PRESIDENTE. La richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni concernenti la rubrica «Turismo».

Onorevoli colleghi, constatata l'assenza dall'Aula dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, la seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 10.15, è ripresa alle ore 10.30).*

La seduta è ripresa.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione numero 543.

MACALUSO, segretario:

«All'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, premesso che la mancanza di un'apposita area attrezzata, e quindi l'impossibilità di fare ricorso a mezzi di soccorso aereo, ha recentemente causato la morte di un operaio nell'isola di Stromboli; per sapere:

— se sia a conoscenza che gli abitanti dell'Isola hanno firmato una petizione contenente la richiesta di realizzazione urgente nell'Isola di un eliporto per l'atterraggio ed il decollo dei veivoli;

— quali immediati interventi intenda urgentemente adottare per la realizzazione di una struttura indispensabile per assicurare i soccorsi urgenti ai 400 abitanti dell'isola di Stromboli ed ai turisti presenti numerosissimi durante la stagione estiva» (543).

RAGNO.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha facoltà di rispondere.



MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge regionale numero 8 del 28 febbraio 1986 sono stati stanziati 25 miliardi, cinque dei quali (con delibera di Giunta del 13 maggio 1986) sono stati destinati, nel quadro degli interventi di emergenza della Protezione civile, alla realizzazione di eliporti nelle isole minori, fra i quali è compreso quello per l'isola di Stromboli.

È in fase di risoluzione il problema dell'individuazione dell'area, rimesso alla scelta congiunta della Croce rossa e dei comuni. Mi auguro che tale scelta venga operata al più presto — e in questo senso posso assicurare che l'Assessorato del turismo non mancherà di far pervenire la propria sollecitazione — dopodiché, data la disponibilità dei fondi, si potrà risolvere il problema.

Per quanto riguarda invece un eliporto per linee costanti di afflusso turistico è in corso di preparazione un apposito disegno di legge riguardante il tema più vasto dei collegamenti con gli aeroporti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ragno ha facoltà di parlare per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

RAGNO. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, debbo rilevare di essere stato più fortunato di altri deputati, per il solo fatto che si dà risposta alla mia interrogazione dopo soli sette mesi dalla presentazione, e non a distanza di due anni, appunto come si è verificato in qualche caso (mi riferisco agli atti ispettivi svolti nella seduta di ieri).

Per il resto prendo atto di quanto l'Assessore per il turismo ha dichiarato, anche se debbo ritenermi insoddisfatto soprattutto nell'apprendere che la disponibilità finanziaria esiste già da due anni e che nonostante vi siano state numerose sollecitazioni — non solo attraverso questa mia interrogazione, ma anche attraverso una petizione inoltrata dagli abitanti di Stromboli — ancora non si sia provveduto alla costruzione di questa importante struttura soltanto perché non ci si è attivati sulla scelta dell'area.

Debbo sottolineare che questa mia interrogazione è stata formulata e presentata a seguito della morte di un cittadino eoliano e di un turista straniero. Inoltre, la mancata costruzione di una pista per gli atterraggi di emergenza (non mi riferisco quindi alla instaurazione di linee

turistiche ma soltanto ad una struttura che serva nei casi in cui necessiti un pronto intervento) ha indotto gli abitanti dell'isola di Stromboli a costruire loro stessi, con contributi volontari, una rudimentale pista di atterraggio che due giorni dopo la sua costruzione ha consentito di salvare una vita umana. Infatti è stato possibile fare atterrare un elicottero della «Eli-sud» di Reggio Calabria, chiamato tempestivamente, e così salvare un cittadino di Stromboli colpito da crisi cardiaca.

Nel prendere atto — lo ribadisco — delle dichiarazioni rese dall'Assessore per il turismo, preciso che ho indirizzato questa interrogazione proprio a lui (avrei potuto anche rivolgermi all'Assessore per i lavori pubblici) perché, essendo l'onorevole Merlino un eoliano (penso di non offenderlo se lo definisco tale), ho ritenuto di trovare maggiore disponibilità per l'accoglimento di una richiesta che proviene dai 400 abitanti di Stromboli.

È inutile, peraltro, ricordare che l'Isola, soprattutto nei mesi estivi, è superaffollata per l'afflusso di turisti italiani e stranieri e che, pertanto, la costruzione di un eliporto si appalesa tanto più necessaria ed urgente. Auspico, quindi, che si vada oltre le dichiarazioni rese dall'Assessore e si possa procedere alla scelta dell'area. E ciò anche per non fissare il principio che, laddove non interviene il Governo, i cittadini possano fare di loro iniziativa, correndo il rischio di essere sottoposti a procedimenti penali; così come è accaduto nell'isola di Stromboli.

PRESIDENTE. Per l'assenza dall'Aula degli onorevoli Piro e Palillo, rispettivamente firmatari delle interrogazioni numero 628 e numero 639, alle stesse verrà data risposta scritta.

**Discussione del disegno di legge: «Interventi a sostegno del settore agricolo - (Norme stralciate) (86 bis/A).**

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge numero 86 bis/A (Norme stralciate): «Interventi e sostegno del settore agricolo», posto al terzo punto dell'ordine del giorno. Invito i componenti la Commissione «Agricoltura e foreste» a prendere posto al banco alla medesima assegnato. Dichiaro aperta la discussione generale. L'onorevole Spoto Puleo, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.



**ERRORE, Presidente della Commissione.** Signor Presidente, data l'assenza dall'Aula del relatore, la Commissione si rimette al testo della relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Non avendo alcuno chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

**MACALUSO, segretario:**

«Articolo 1.

1. Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1987, numero 24, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1988, le spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli della medesima legge:

	(milioni di lire)
Art. 1	2.000
Art. 2	1.000
Art. 4	2.000
Art. 6	500
Art. 8	500
Art. 9	3.500
Art. 10	2.500
Art. 11, 1	10.000
Art. 14	2.000
Art. 21	10.000
Art. 23, 2	100
Art. 29 come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, numero 35	8.000

2. La spesa autorizzata dal precedente comma per la finalità dell'articolo 23, 2 è destinata all'incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 7 febbraio 1963, numero 12, istituito presso l'Ircac.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 le spese di cui al comma 1 saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo

comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47.

4. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano riscontro nel bilancio della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

5. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1988 si provvede, quanto a lire 3.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 39.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

**PRESIDENTE.** Comunico che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

*al primo comma dell'articolo 1 sopprimere i seguenti termini:* «Articolo 9, 3.500 milioni»;

*al primo comma dell'articolo 1 sostituire i termini:* «Articolo 11.1, 10.000 milioni» *con i seguenti:* «Articolo 11.1, 13.500 milioni»;

— dagli onorevoli Bono ed altri:

*modificare la spesa prevista all'articolo 11.1 da lire 10.000 milioni a lire 20.000 milioni;*

— dal Governo:

*al secondo comma, le parole:* «All'articolo 3, secondo» *vanno sostituite con:* «All'articolo 3, punto 2 del primo comma della legge regionale 7 febbraio 1963, numero 12 e successive modificazioni»;

*al terzo comma, le parole:* «ai sensi dell'articolo 4» *vanno sostituite con:* «ai sensi dell'articolo 7, secondo comma».

Il parere della Commissione sull'emendamento del Governo soppressivo al primo comma dell'articolo 1?

**SPOTO PULEO, relatore.** Favorevole.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento del Governo sostitutivo all'articolo 1, primo comma.

Il parere della Commissione?

SPOTO PULEO, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, per l'assenza dall'Aula dai proponenti, l'emendamento modificativo degli onorevoli Bono ed altri s'intende ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento del Governo sostitutivo all'articolo 1, secondo comma.

Il parere della Commissione?

SPOTO PULEO, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento del Governo sostitutivo all'articolo 1, terzo comma.

Il parere della Commissione?

SPOTO PULEO, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 2.

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 24, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le precedenti disposizioni si applicano ai provvedimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste assentiti anche in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora collaudati”».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento articolo 2 *bis*:

«Gli stanziamenti del capitolo 15710 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1988 sono destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal titolo primo della legge regionale 3 gennaio 1985, numero 8»:

Il parere della Commissione?

SPOTO PULEO, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 3.

1. Le provvidenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 31, sono estese a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge e con le modalità e procedure dalla stessa previste, a favore dei lavoratori licenziati già dipendenti da ditte commerciali o cooperative esercenti l'attività di lavorazione e commercializzazione degli agrumi.

2. Alla spesa derivante dal presente articolo si farà fronte con lo stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1987, numero 31».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

LA RUSSA, *Assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



LA RUSSA, *Assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente chiedo scusa a lei e agli onorevoli colleghi per non avere rappresentato precedentemente l'esigenza di fare una correzione lessicale all'articolo 2.

Il suddetto articolo così recita: «Le precedenti disposizioni si applicano ai provvedimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste assentiti anche in data precedente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora collaudati».

Riferendosi la frase «non ancora collaudati» ai provvedimenti, ritengo che, in sede di coordinamento formale, dovrebbe essere aggiunta, per specificare meglio il concetto, la dizione: «riguardanti opere e lavori».

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, le modifiche da lei suggerite saranno apportate in sede di coordinamento formale.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MACALUSO, *segretario f.f.*:

«Articolo 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà in una seduta successiva.

Discussione del disegno di legge: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1977» (386/A).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge numero 386/A: «Approva-

zione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1977».

Invito i componenti la Commissione «Finanza, bilancio e programmazione» a prendere posto al banco alla medesima assegnato. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione, il relatore onorevole Chessari.

CHESSARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane per l'esercizio finanziario 1977 è stato il primo documento contabile, trasmesso a distanza di 24 anni dalla costituzione dell'ente, all'Assessorato del bilancio e delle finanze per l'esame previsto dalla legge.

Tale adempimento è stato svolto dal Commissario regionale dopo lo scioglimento del consiglio di amministrazione avvenuto a seguito delle irregolarità registrate nella gestione dell'istituto di credito regionale.

So bene che questa affermazione, peraltro contenuta in un documento dell'amministrazione del bilancio, è stata contestata dalla Crias; tuttavia rimane un fatto inoppugnabile che il bilancio del 1977 sia stato il primo ad essere sottoposto all'esame dell'Assessorato del bilancio e che a seguito di questo esame l'Assessore per il bilancio, con nota del 3 agosto 1978, indirizzata alla Presidenza della Regione, svolse una serie di rilievi che è opportuno richiamare.

Dopo avere rilevato come la Crias aveva violato l'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28, si notava che non era possibile «procedere all'esame dei risultati di gestione in chiave dinamica» in quanto l'Assessorato non disponeva dei dati contabili relativi agli anni precedenti. «Un aspetto molto inquietante dei dati contabili nell'esercizio in esame — scriveva testualmente l'Assessore per il bilancio del tempo — concerne la partita enucleata al punto quattro, lettera c, dell'attivo «Finanziamenti irregolari in corso di sistemazione» ed ammontante a lire 2 miliardi 17 milioni 972 mila lire.

Al riguardo sono ben note le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'Ente, le cui indagini, alla data del 31 dicembre 1977, hanno accertato numero 205 finanziamenti irregolari che hanno ricevuto, nelle scritture contabili, apposita, ancorché atipica, sistemazione.



L'esame dei fondi a gestione separata, di cui ai punti 2, 3 e 4 della parte passiva del bilancio apparentemente ineccepibile, rappresentante un mero calcolo delle statuizioni delle leggi regionali, non offre, come del resto altre partite, sufficienti elementi di cognizione. Poiché trattasi di fondi dell'Amministrazione regionale affidati a terzi gestori è necessario che ogni «fondo», annualmente, riceva regolare, autonoma, rendicontazione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 numero 1041.

«È appena il caso di osservare — continuava l'Assessore per il bilancio dell'epoca — infatti che tale eventuale mancato adempimento può far sì che un fondo speciale a gestione separata quale, ad esempio, il «fondo concorso interessi» che non funziona con il sistema «a rotazione», al suo esaurimento scompaia completamente dalla situazione patrimoniale finale.

Al riguardo giova rammentare, ove occorra, che il fondo concorsi interessi della Crias, più volte finanziato dalla Regione siciliana, ha amministrato ben 31 miliardi 600 milioni attraverso operazioni condotte da 69 istituti di credito siciliani (casse rurali, banche popolari, eccetera) abilitati al finanziamento mediante opportune convenzioni stipulate con la Crias, sulla cui gestione, per carenza di dati e di apposita rendicontazione, non è possibile formulare alcun giudizio.

Tutto ciò senza volere sottovalutare i gravi problemi scaturiti dal peculiare trattamento economico del personale dipendente, il quale comporta un costo medio pro-capite netto di circa 17 milioni (lordo 24 milioni 776 mila) che passa a lire 16 milioni ove si escluda il trattamento peculiare del direttore, pari a 48 milioni 170 mila.

A tale inquietante dato statistico devesi aggiungere quale ulteriore provvidenza che il personale beneficia di prestiti a carico del «Fondo pensione personale Crias» particolarmente vantaggiosi e che la quota concessione prestiti relativa all'anno 1977 ammonta a lire 158 milioni 795 mila; mediamente, quindi, prestiti pro-capite superiori a lire 8 milioni.

Siffatte circostanze, senza dire delle altre, che qui appare superfluo ricordare ma che non sfuggono a questa Amministrazione e che concernono l'attendibilità dei dati di bilancio per quanto riguarda l'esigibilità dei crediti previsti, l'ammontare dei costi di gestione, l'esiguità degli interessi bancari sul «Fondo pensione personale Crias» ed altre, mostrano chiaramente come

una responsabile approvazione del bilancio non possa prescindere dalla conoscenza degli elementi di giudizio ai quali si è accennato».

A questi precisi rilievi dell'Amministrazione del bilancio, la Crias rispose con delle controdeduzioni. In riferimento ad essi, l'Assessore per il bilancio ribadì le proprie osservazioni critiche con la nota del 31 luglio 1979, che qui di seguito si ritiene doveroso richiamare.

«Innanzitutto si osserva — dice testualmente il documento — che il parere sui bilanci degli enti pubblici regionali, espresso ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28 e successive modificazioni, viene reso dallo scrivente alle amministrazioni regionali competenti per materia, in fase istruttoria al provvedimento approvativo e non direttamente ai singoli enti, i quali, invece, si avvalgono, medesimamente, del proprio organo interno di controllo a norma di quanto dispone il codice civile. Fermo restando, quindi, che il richiamo per mancato adempimento rimane limitato alle amministrazioni regionali competenti, nonché eventualmente al collegio dei revisori per quanto discende dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, numero 1037, è da dirsi che infruttuose sono rimaste le note numeri 20837 dell'11 ottobre 1956, 20952 del 3 novembre 1956, 21049 del 23 novembre 1956, 20329 del 27 novembre 1957, 40970 dell'agosto 1972, 64839 del 26 maggio 1975, 65058 dell'8 agosto 1975. In tal senso, solo l'intervento del Commissario ha consentito il primo esame del bilancio. In ordine ai «finanziamenti irregolari in corso di sistemazione», va osservato che tale partita, ancorché rispondente ad una realtà dell'Ente, non sembra possa ricevere idonea sistemazione in seno al «quadro dei conti». Per quanto attiene alle «gestioni fuori bilancio» si precisa che la rendicontazione dei medesimi, a termini delle disposizioni (legge numero 1041 e successive modifiche ed integrazioni), non può essere messa in dubbio, atteso che l'Amministrazione regionale ha adeguato la propria legislazione alle norme della richiamata legge, in aderenza ai rilievi mossi dalla Corte dei conti e dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Quest'ultimo, infatti, nel recente passato, ha censurato per vizi di legittimità costituzionale l'articolo 1 della legge quadro sul turismo 12 giugno 1976, numero 78 perché — a detta del Commissario — esonerava l'Istituto di credito, di cui al primo comma, e l'Ircac (terzo comma) dalla presentazione dell'apposita



rendicontazione ex articolo 9 della legge numero 1041. Per quanto concerne la situazione retributiva dei dipendenti si è voluto semplicemente rilevare la diversità del trattamento economico del personale della Crias con altri organismi simili nell'ambito regionale. L'esame comparativo fa emergere, ad esempio, che il trattamento economico del personale dipendente dall'altro Ente regionale preposto alla funzione creditizia (Ircac) a differenza della Crias, è modellato al trattamento economico degli impiegati regionali. Parimenti, l'esame sulla concessione di prestiti al personale dipendente non ineriva l'aspetto giuridico, ma solo quello formale e sostanziale rappresentato, da "ulteriori provvidenze" ad un trattamento economico già di per sé vantaggioso che solo l'intervento del Commissario straordinario ha adeguato agli interessi generalmente adottati per prestiti simili. Sulla questione sollevata dallo scrivente circa "l'esigibilità dei crediti previsti" nonché per quanto concerne la misura degli interessi sul fondo pensione personale della Crias, si prende atto delle delucidazioni fornite dal Commissario con la nota numero 18 del 9 luglio scorso.

Le superiori considerazioni sui temi in discussione vengono rese a maggiore chiarimento del parere contenuto nella nota numero 65107 del 5 agosto 1978 (o "ad integrazione"), nonché della richiesta di codesta segreteria di Giunta contenuta nella nota numero 852 del 19 agosto 1978».

Essendo questa la nota numero 52121 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze non è esatto affermare — come si legge nella relazione del disegno di legge presentato dal Governo — che esso Assessorato, con tale nota, abbia espresso parere favorevole all'approvazione del documento contabile consuntivo della Crias per l'esercizio finanziario 1977. Non avrei fatto questa lunga relazione, onorevole Trincanato, se il Governo non avesse scritto nella relazione al disegno di legge che l'Assessorato del Bilancio aveva dato parere favorevole all'approvazione del documento finanziario di cui ci stiamo occupando; purtroppo, avendo letto i documenti, ho accertato questa discrasia tra quello che è scritto nella relazione al disegno di legge e gli atti istruttori che erano stati adempiuti dall'Assessorato del bilancio. Per le irregolarità rilevate, la Commissione «finanza», nella precedente legislatura, aveva rinviato l'esame del disegno di legge che il

Governo aveva presentato a norma dell'articolo 12 della legge regionale 14 settembre 1979, numero 212. Nella relazione del direttore della Crias — il quale, fra l'altro, è stato oggetto di incriminazione da parte dell'Autorità giudiziaria, processato e condannato per truffa semplice, e che tuttora risulta sospeso in attesa della decisione della Corte di Cassazione — si affermava che al 31 dicembre 1977 erano stati accertati 205 prestiti irregolari per un importo complessivo di lire 3 miliardi, 46 milioni e 500 mila lire. Sempre in base alla citata relazione dell'ex direttore della Crias, alla data del 23 aprile 1978 l'Istituto aveva ottenuto la restituzione anticipata di una parte dei finanziamenti irregolari. Tuttavia, mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea che, alla data del 31 dicembre 1978, su 3 miliardi 641 milioni e 712 mila lire di partite irregolari, erano stati recuperati 25 miliardi 696 milioni 712 mila lire. Da questi dati, che sono stati forniti dall'attuale Commissario regionale della Crias, risulta che le partite irregolari erano di 595 milioni e 212 mila lire superiori alla cifra indicata dal direttore generale dell'Ente nella già citata relazione allegata al bilancio del 1977.

Dal Commissario della Crias, dottor Pantò, mi è stato detto che questa differenza è dovuta al fatto che i Carabinieri, nel corso degli accertamenti, hanno scoperto altre partite irregolari. Dunque è chiaro, alla luce di questi dati, che il bilancio di cui stiamo discutendo non è attendibile.

Non voglio dare altri giudizi. Per queste ragioni la Commissione rimette al Governo e all'Aula la decisione da assumere in ordine alla approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane del 1977.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti, sul bilancio 1977 della Crias sono emerse delle contraddizioni e quindi avevo predisposto un lungo elenco di documenti in modo da chiarire e superare quanto esposto, nella sua ampia relazione, dall'onorevole Chessari. Poiché mi rendo conto che il chiarimento può essere più completo tenendo conto delle due ri-



sultanze, e pur dando atto al Commissario della Crias di essere riuscito a recuperare oltre il 70 per cento dell'ammancio a suo tempo verificatosi — come ha dichiarato lo stesso onorevole Chessari — chiedo che tutta questa documentazione, compresa la mia dichiarazione, la relazione dell'onorevole Chessari, e tutti gli atti vengano inviati all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione per gli opportuni chiarimenti. Una volta ricevute le delucidazioni necessarie l'Aula tornerebbe ovviamente ad esaminare il provvedimento in discorso.

Chiedo pertanto l'accantonamento del disegno di legge concernente l'approvazione del bilancio della Crias limitatamente all'esercizio finanziario 1977, cioè l'anno «incriminato» in quanto si sono registrate irregolarità e che vede procedimenti penali il cui giudizio è sospeso presso la Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

**Discussione del disegno di legge: approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1981 (388/A).**

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 388/A: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1981».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione, il relatore onorevole Chessari.

CHESSARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 12 della legge regionale 14 settembre 1979, numero 212 prescrive che il bilancio della Crias venga «approvato con legge regionale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge regionale 21 dicembre 1973, numero 50».

Il ritardo con cui il Governo ha presentato il disegno di legge relativo all'approvazione del bilancio del 1981 dà a questo atto un significato meramente formale, in quanto il controllo politico dell'Assemblea si esercita su un atto che si riferisce alla gestione di un esercizio distante nel tempo.

Tuttavia, occorre rilevare che si tratta di un bilancio che segna un ulteriore miglioramento

nella gestione dell'Ente. Infatti, il collegio dei revisori nota nella sua relazione che si è registrata una diversa impostazione del bilancio dell'esercizio 1981 rispetto ai bilanci degli anni precedenti; meglio articolata e più rispondente al principio della chiarezza del bilancio.

La maggiore trasparenza dell'impostazione del bilancio della Crias è confermata dalla più ampia documentazione, allo stesso allegata, concernente l'attività dell'Istituto; documentazione che mi sono permesso di produrre, in estratto, nella relazione scritta.

Alla luce della nota dell'Assessore per il bilancio del primo luglio 1982, con cui si dà atto del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori e si ritiene di non avere alcuna osservazione tecnico-contabile da esprimere sul bilancio del 1981, la seconda Commissione ha esitato con parere favorevole il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

BONO. Signor Presidente, chiediamo venga effettuata la riprova.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento si procede alla riprova della votazione.

Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 1.

1. È approvato il bilancio della Cassa regionale per credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1981 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale numero 722/1 del 22 aprile 1982».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.



(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che la votazione finale avverrà in una seduta successiva.

**Discussione del disegno di legge: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1982» (384/A).**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge numero 384/A: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1982». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione, il relatore onorevole Chessari.

CHESSARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il disegno di legge per l'approvazione del bilancio della Crias per l'esercizio finanziario 1982 è stato presentato dal Governo con oltre quattro anni di ritardo. La sua approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana assume, pertanto, un significato meramente rituale, che vanifica e svuota di valore la stessa norma di legge con cui si è voluto che i documenti contabili venissero sanzionati dall'organo legislativo, al fine di esercitare un cogente controllo politico sulla gestione.

L'Assessore per il bilancio nella sua relazione non ha ritenuto di avanzare osservazioni sotto l'aspetto contabile. È doveroso, però, richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea

sui rilievi che sono stati mossi in merito all'eccessiva lievitazione del costo del personale e delle spese per commissioni pagate agli istituti di credito.

Tuttavia la Commissione ha esitato con parere favorevole il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 1.

1. È approvato il bilancio della Crias (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) per l'esercizio 1982 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale numero 739/1 del 21 aprile 1983».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in una seduta successiva.

Discussione del disegno di legge: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1983» (383/A).

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 383/A: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1983».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione, il relatore onorevole Chessari.

CHESSARI, *relatore*. Signor Presidente, anche per il disegno di legge relativo all'approvazione del bilancio della Crias per l'esercizio finanziario 1983 valgono le stesse osservazioni avanzate in ordine al grave ritardo con cui sono stati presentati all'esame dell'Assemblea i provvedimenti legislativi relativi all'approvazione dei documenti contabili dello stesso Istituto, in precedenza esaminati.

Alla luce del parere favorevole del collegio dei revisori e delle osservazioni che sono state svolte nella nota del 12 luglio 1984 dall'Assessore per il bilancio e le finanze, la Commissione ha esitato il presente disegno di legge per l'approvazione da parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 1.

1. È approvato il bilancio della Crias (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) per l'esercizio 1983 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale numero 754/1 del 18 aprile 1984».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in una seduta successiva.

Discussione del disegno di legge: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1984» (385/A).

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 385/A: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1984». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione, il relatore onorevole Chessari.

CHESSARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla base della relazione del collegio dei revisori e della nota dell'Assessore per il bilancio e le finanze del 6 luglio 1985, la Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)



Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 1.

1. È approvato il bilancio della Crias (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) per l'esercizio 1984 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale numero 766/1 del 22 aprile 1985».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà in una seduta successiva.

Discussione del disegno di legge: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1986 (387/A).

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 387/A: «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1986». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione, il relatore onorevole Chessari.

CHESSARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il varo del disegno di legge relativo all'approvazione dell'ultimo bilancio della Crias, quello concernente l'esercizio finanziario 1986, offre l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità, per il futuro, di esaminare i documenti contabili, di questo come di altri istituti, in tempi più ravvicinati, al fine di dare attualità ed effettivo significato al controllo politico dell'Assemblea.

Per quel che concerne il presente disegno di legge, la Commissione, nell'esprimere parere favorevole alla sua approvazione, richiama l'attenzione dell'Assemblea e del Governo sulla nota numero 49995 del 1987 dell'Assessore per il bilancio dell'epoca, onorevole Ravidà, il quale evidenzia l'opportunità di apportare una modifica legislativa per evitare che l'utile netto di esercizio dell'Istituto venga assorbito, quasi interamente, dal pagamento delle imposte (Irpeg ed Ilor), come è accaduto nel 1986, quando la Crias ha dovuto pagare oltre 10 miliardi di imposte su un utile complessivo di 12 miliardi di lire.

LOMBARDO SALVATORE, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO SALVATORE, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la sollecitazione della Commissione vada doverosamente accolta; il Governo, pertanto, assume un impegno in questo senso.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MACALUSO, *segretario*:

## «Articolo 1.

1. È approvato il bilancio della Crias (Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane) per l'esercizio 1986 nel testo riportato dalla deliberazione commissariale numero 798/1 del 27 aprile 1987».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MACALUSO, *segretario*:

## «Articolo 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in una seduta successiva.

## Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Parisi. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'ordine dei lavori perché ritengo che il disegno di legge sulle procedure della programmazione, in considerazione dell'importanza che riveste, vada esaminato in presenza di un maggior numero di deputati ed in presenza dello stesso Presidente della Regione. Propongo, pertanto, di discutere ed, eventualmente, approvare i disegni di legge posti ai numeri 10 ed 11 del terzo punto dell'ordine del giorno e di iniziare la discussione del disegno di legge sulle procedure della programmazione, posto al numero 9, nel pomeriggio di oggi.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: «Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica. (445/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge, numero 445/A: «Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica». Invito i componenti la Commissione «Igiene e sanità, assistenza sociale» a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Dichiaro aperta la Discussione generale. Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione, il relatore onorevole Di Stefano.

DI STEFANO, *relatore*. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio soltanto esprimere qualche considerazione di ordine generale sul disegno di legge in esame, che in parecchie occasioni abbiamo avuto modo di sollecitare ritenendone importante soprattutto quella parte relativa all'istituzione del servizio di informatizzazione del settore sanitario, a partire dall'apparato centrale dell'Assessorato.

La prima parte del disegno di legge, concerne il passaggio del centro meccanografico ex Inam alle dipendenze della Regione. Si tratta, a nostro avviso di una questione ormai improcrastinabile sanandosi, sotto il profilo normativo, la situazione di alcune unità di personale che hanno svolto, sino ad oggi, mansioni strettamente collegate con quelle dell'Assessorato.

La parte del provvedimento che, invece, ci sembra più interessante e più rilevante sul piano politico e funzionale è quella concernente l'informatizzazione dei servizi nel campo della sanità. Non si tratta solamente del problema relativo ad ammodernare ed adeguare alle nuove tecnologie i meccanismi operanti nel settore in questione, in modo da renderli più funzionali e più adeguati, bensì un problema relativo, soprattutto, alla battaglia che, attraverso le mo-



derne tecnologie, possiamo condurre contro gli sprechi e i parassitismi e, se vogliamo, contro gli abusi che vengono commessi in questo campo approfittando di un meccanismo di controlli obsoleto e quindi, per molti versi, incapace e non efficace. Si può riportare in proposito l'esempio del controllo sulle fustelle per quanto attiene alla spesa sanitaria; problema questo di cui abbiamo dovuto occuparci qualche mese addietro, all'inizio di questa legislatura, a seguito dello scandalo denunciato dal Ministro della sanità onorevole Donat Cattin, il quale ha individuato anche la nostra fra quelle regioni in cui si era manifestato un divario tra la spesa farmaceutica erogata (dalle singole Regioni) e l'effettivo consumo di medicinali.

Ciò è potuto accadere soprattutto perché in questo campo la Regione siciliana aveva assolutamente omesso di esercitare i dovuti controlli; si era instaurato un meccanismo di controllo a campione del tutto insufficiente a colpire gli abusi e gli sprechi verificatisi.

A fronte di una simile situazione il Gruppo comunista ha sollevato il problema della necessità di ammodernare i sistemi di controllo, e quindi di esercitare un controllo in tempo reale che solo l'informatizzazione dei servizi, il collegamento con le farmacie e con le Unità sanitarie locali, è in grado di darci.

Per converso un altro problema che abbiamo avuto modo di porre, anche attraverso interpellanze ed interrogazioni rivolte all'Assessore per la sanità (in riferimento alle quali, peraltro, attendiamo ancora le relative risposte), è quello concernente l'anagrafe degli assistiti.

Si calcola, secondo studi fatti in proposito, che la Regione siciliana sprechi alcune decine di miliardi l'anno per il pagamento di assistiti, in realtà deceduti ma che rimangono, per la fatiscenza dell'attuale meccanismo dei controlli, ancora in carico ai rispettivi medici di base.

Allora il problema, come si nota, può risolversi solamente attraverso l'informatizzazione; è infatti l'uso del libretto sanitario che può, da solo, rendere trasparente tutto il meccanismo dell'anagrafe degli assistiti, eliminando quindi le impurità che sono involontarie (o, a volte, anche volute, come si è potuto accertare in qualche caso) e riportando appunto detta anagrafe al livello reale della nostra utenza.

E si potrebbero citare altri esempi nei quali il meccanismo dei controlli, essendo a maglie larghe e quindi incapace di filtrare e depurare, consente che nell'ambito della sanità siciliana

si determinino sprechi, squilibri ed abusi che fanno lievitare di molto la spesa sanitaria e farmaceutica dell'Isola, al cospetto di un servizio che, invece, non migliora.

Paradossalmente si può affermare che istituendo un efficace servizio di informatizzazione potremmo disporre di una Sanità migliore, soprattutto per quanto riguarda la funzionalità del rapporto servizio sanitario-cittadino, con una spesa inferiore.

Sono note a tutti, essendo venute alla luce attraverso le denunce dei giornali, le «odissèe» di ammalati di cuore, di cittadini colpiti da «ictus» cerebrale che vagano di ospedale in ospedale alla ricerca di un posto-letto libero; peripezie che, invece, si sarebbero potute evitare attraverso un efficace sistema di informatizzazione in grado di fornire in tempo reale l'effettiva disponibilità di posti letto nel territorio della Regione.

Esiste, poi, un problema, già sollevato dal Gruppo comunista in sede di commissione di merito, che ha portato alla nostra astensione sul testo esitato; problema che vogliamo riproporre adesso all'Assemblea.

Infatti, all'articolo 5 del disegno di legge si prevede l'istituzione del servizio di informatizzazione senza però che questo articolo, o il corpo stesso delle norme contenute nel provvedimento, ci indichino le direttrici entro cui si vuole muovere l'Assessorato nell'informatizzazione dei servizi. Non abbiamo ritenuto adeguate agli interrogativi da noi posti le informazioni date dall'Assessore; queste infatti ci sembrano, per una parte evasive, e da rivedere, per quella parte in cui tali informazioni sono state date con precisione.

L'Assessore ha preannunciato la predisposizione di una convenzione da stipulare con un centro privato (a suo dire «di un certo valore»; noi però, non siamo in grado di stabilirlo) al quale commissionare l'intera consulenza del sistema di informatizzazione e nello stesso tempo la formazione dei programmi relativi alla gestione del servizio.

Ci chiediamo perché l'Assessorato non abbia previsto di ricorrere ad istituti pubblici: al Centro universitario di calcolo, per esempio; ovvero perché non si sia rivolto alle stesse professionalità che, nel settore in questione esistono presso il Centro meccanografico ex-Inam. Stiamo acquisendo un patrimonio di mezzi, di strumentazioni e di immobili, però non intendiamo utilizzare le professionalità che, nel corso



degli anni, si sono qualificate — al punto da avere fatto delle sperimentazioni per quanto concerne l'introduzione del libretto sanitario — all'interno del predetto Centro, che, addirittura aveva commissionato, in passato, l'acquisto della carta necessaria all'istituzione del libretto sanitario. Purtroppo nessuno ha mai dato il via alla messa in opera effettiva di questa realizzazione, che noi riteniamo grande, anche se piccola per quanto concerne la spesa e l'onere di natura organizzativa.

Vorremmo allora, chiedere perché non si intende proseguire sul cennato indirizzo, utilizzando queste professionalità e commissionando il lavoro ai tecnici attualmente in servizio, invece di ricorrere ai centri privati, i quali potranno anche essere di alto valore, — non voglio in questa sede mettere in discussione tale aspetto — ma, certamente, comporteranno un onere finanziario ancora non quantificato, almeno stando al testo della convenzione sottoposto all'attenzione della Commissione di merito. A tale proposito sarebbe opportuno conoscere l'ammontare finale della prestazione che si intende richiedere.

Queste sono le ragioni per le quali in Commissione abbiamo manifestato la nostra astensione sul disegno di legge. Il Gruppo comunista, dopo aver combattuto la battaglia dell'informatizzazione del servizio che considera rispondente alle esigenze di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie e, soprattutto, in grado di snellire il rapporto tra cittadino e servizio sanitario, è disponibile a non rinnovare, in Aula, il proprio voto di astensione, a condizione, però, che vengano chiariti, fino in fondo, gli interrogativi posti in Commissione e che ancora non trovano risposta. In caso contrario riteniamo di dover presentare alcuni emendamenti che rendano più chiara e trasparente questa materia.

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo intervenire nel merito del disegno di legge ma soltanto far notare che lo stesso non mi risulta sia pervenuto in Commissione «finanze» per il prescritto parere regolamentare.

È vero che la relazione al disegno di legge recita testualmente a pagina 3, che «il provvedi-

mento non comporta alcuna maggiorazione della spesa già autorizzata», ma è vero altresì che il successivo articolo 6 afferma: «all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la quota annuale del "Fondo sanitario nazionale", parte corrente, assegnato alla Regione siciliana».

Se il disegno di legge non prevedesse alcun onere finanziario questo articolo sarebbe superfluo; dal momento che questa norma è stata introdotta, la vorrei pregare, signor Presidente, di rimettere il disegno di legge alla Commissione «finanze» per il prescritto parere.

PRESIDENTE. Il parere del Governo sull'esigenza prospettata?

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo l'articolato, mi rendo conto che il secondo comma dell'articolo 2, l'articolo 3, il primo comma dell'articolo 5, nonché l'articolo 6 hanno bisogno di un esame della Commissione «finanze»; sono, quindi, d'accordo sulla richiesta avanzata dall'onorevole Chessari.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, il disegno di legge numero 445/A: «Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica», viene inviato alla Commissione «finanze».

**Discussione del disegno di legge: «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione» (350/A).**

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge numero 350/A: «Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione»:

Dichiaro aperta la discussione generale. In assenza del relatore, onorevole Leanza Salvatore, ha facoltà di svolgere la relazione l'onorevole Purpura.

PURPURA. La Commissione si rimette al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.



Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 1.

*Individuazione delle case di cura private*

1. Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale o alla degenza diurna di cittadini italiani e stranieri ai fini di diagnosi, cura ed eventualmente riabilitazione sono denominati "Case di cura private". È fatto divieto di usare l'aggettivo «internazionale», nonché denominazioni o frasi che generino confusione con le strutture sanitarie pubbliche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 2.

*Autorizzazione all'apertura,  
all'ampliamento o alla trasformazione*

1. L'apertura e lo svolgimento dell'attività delle case di cura, nonché l'esercizio della vigilanza sulle stesse sono disciplinati dalla presente legge ai sensi dell'articolo 43, primo comma e dell'articolo 44, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986.

2. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati all'attività di casa di cura privata devono essere approvati dall'Assessorato regionale della sanità sotto il profilo igienico-sanitario ai fini dell'autorizzazione. Non possono essere aperte case di cura private senza l'autorizzazione dell'Assessorato regionale della sanità. Le case di cura

autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'autorizzazione di cui sono in possesso purché in regola con le disposizioni nella stessa legge contenute.

3. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione delle case di cura private viene rilasciata dall'Assessore regionale per la sanità nel rispetto della normativa vigente e delle norme contenute nella presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 3.

*Inadempienza, diffida, e revoca  
dell'autorizzazione*

1. In caso di accertate inadempienze alle disposizioni della presente legge, l'Assessorato regionale della sanità diffida la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine. Scaduto il termine stabilito nella diffida senza che si sia ottemperato alla diffida stessa, l'autorizzazione all'esercizio resta sospesa.

2. L'Assessorato regionale della sanità può disporre la revoca definitiva dell'autorizzazione nel caso di gravi e/o reiterate infrazioni della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 4.

*Controllo e vigilanza  
sulle case di cura private*

1. Il controllo sulle attività ed in ordine ai ricoveri effettuati presso le case di cura private convenzionate o non convenzionate è effettua-

to dal Servizio di medicina ospedaliera della unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dall'Assessorato regionale della sanità nell'ambito di quanto forma oggetto della propria competenza autorizzativa.

3. È fatto obbligo ai responsabili delle case di cura private di:

a) fornire, a richiesta, tutte le notizie relative alle attività soggette a vigilanza, corredate dall'eventuale documentazione;

b) richiedere preventivamente all'Assessorato l'autorizzazione ad effettuare qualunque modifica non prevista dall'atto autorizzativo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 5.

*Attività di riabilitazione  
e di day hospital*

1. La Regione siciliana privilegia l'istituzione e la trasformazione delle case di cura private finalizzate all'esercizio di attività riabilitative e di *day hospital* in conformità alle disposizioni sui requisiti strutturali e sulla organizzazione dei servizi che saranno emanate con apposito decreto dell'Assessore regionale della sanità».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 6.

*Tipologia e requisiti  
delle case di cura private*

1. Le case di cura private sono così distinte:

1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;

4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;

5) case di cura ad indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità medica o chirurgica;

6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsiatrici, sanatoriali, ortopedico-riabilitative, riabilitative e di *day hospital*, ecc.);

7) case di cura ad indirizzo polispecialistico classificabile tra le alte specialità sottoriportate:

a) cardiologia con emodinamica ed Utic;

b) cardiocirurgia e chirurgia vascolare;

c) chirurgia plastica e ricostruttiva;

d) dipartimento oncologico medico, chirurgico e antalgico;

e) urologia con litotripsia;

f) neurochirurgia;

g) trapianti d'organo e di tessuto;

h) endocrinocirurgia;

i) microchirurgia oculare.

2. Le case di cura che dispongono delle soprariportate branche specialistiche sono classificabili di altissima specializzazione se dispongono di tutti o in parte dei seguenti servizi in relazione alla specialità esercitata: Tac; Pet; Rmn; angiografia digitalizzata; medicina nucleare in vivo; terapia radiante (cobalto, acceleratore lineare, curiterapia, ecc.). Con decreto assessoriale sarà previsto un apposito compenso aggiuntivo omnicomprensivo per le prestazioni di alta specializzazione.



3. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio della Regione siciliana sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato alla presente legge».

VIRGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ritiene che all'articolo 6 debba essere aggiunto al punto 7, dopo le lettere elencate, una ulteriore relativa alle «strutture per camere iperbariche». Tali strutture, infatti, vengono utilizzate oggi non solo nei casi di pronto soccorso per la patologia inerente ai subacquei, ma, anche, per la cura di determinate malattie; dalla cancrena gassosa alla vasculopatia, dalle ustioni alla sclerosi a placche. Esse costituiscono, quindi, uno strumento di alta specializzazione.

Se si considera, altresì — ed è questa una situazione che ho, diverse volte, denunciato in Aula —, che la Regione ha sovvenzionato l'acquisto di nove camere iperbariche da dislocare nelle strutture pubbliche costiere dell'Isola, e che queste ultime non sono ancora funzionanti, sembra opportuno offrire alle case di cura private la possibilità di dotarsi di camere iperbariche da utilizzare, non solo (data, appunto, la carenza delle strutture pubbliche) come pronto soccorso, ma anche per la grande fascia di patologia e, quindi, di terapia concernente determinate malattie. Per tali considerazioni si ritiene necessario presentare l'apposito emendamento, nella speranza che l'Aula possa valutarlo positivamente.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 6 è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento aggiuntivo al punto 7:

*Dopo la lettera i aggiungere:* «lettera e) strutture per camere iperbariche».

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 7.

*Adeguamento degli organici*

1. Le case di cura della Regione sono tenute ad adeguare gli organici del personale medico, paramedico ed ausiliario ai parametri che saranno stabiliti dai provvedimenti normativi nazionali nella materia».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento articolo 7bis:

«Le case di cura in esercizio già autorizzate per l'applicazione dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, numero 915, sono tenute, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a chiedere all'Assessorato del territorio l'adeguamento dell'inceneritore esistente nelle stesse case di cura».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 8.

*Termini di adeguamento*

1. Le case di cura private devono adeguarsi ai requisiti previsti dallo schema allegato entro il 31 dicembre 1989».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato «Schema dei requisiti delle case di cura private».

MACALUSO, segretario:

**«SCHEMA DEI REQUISITI  
DELLE CASE DI CURA PRIVATE**  
di cui al secondo comma dell'articolo 6.

**1. Capacità ricettiva minima**

La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

— per le case di cura medico-chirurgiche generali: 60 posti letto;

— per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui ai punti 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 6: 40 posti letto;

— per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui ai punti 5 e 6 dell'articolo 6: 30 posti letto.

**2. Progettazione**

Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o da un architetto, deve essere approvato dall'Assessorato regionale della sanità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

I progetti devono essere corredati da una relazione tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera.

Nella relazione tecnico-sanitaria devono essere posti in evidenza, tra l'altro:

a) il rapporto con le previsioni e indicazioni del piano sanitario regionale;

b) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente;

c) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;

d) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;

e) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;

f) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;

g) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;

h) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;

i) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, ed in genere per altri servizi generali ed impianti tecnologici;

l) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.

**3. Area**

L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del piano regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, geologici, morfologici e climatici, dimensionali:

— deve essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;

— deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità;

— deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

L'ubicazione delle case di cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste o nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che pos-



sono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno. L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà essere situata sotto vento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a metri quadrati 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di 70 metri quadrati per ogni posto letto in aumento; almeno 15 metri quadrati per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di un metro quadrato ogni 10 metri cubi nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

#### 4. Requisiti igienico-edilizi e servizi

a) Uno o più edifici esclusivamente destinati all'attività sanitaria, con le seguenti caratteristiche costruttive:

— lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici ed ai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale;

— i corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a metri 2;

— le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di metri 1,50, pedata minima di centimetri 23 ed alzata massima di centimetri 17;

— devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno e dal funzionamento degli impianti tecnologici;

— le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed all'azione meccanica;

— le altezze minime nette dei piani delle case di cura non possono essere inferiori a metri 2,70;

b) la dotazione giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri. Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50 per cento del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero. Deroghe alla dotazione minima indicata saranno concesse là dove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali;

c) la camera di degenza con illuminazione naturale con non più di quattro posti letto;

d) camere di degenza multiple con superficie non inferiore a metri quadri 7 per posto letto e camere di degenza singole con superficie di metri quadri 9, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio di aria; se si prevede un letto aggiunto per l'accompagnatore la superficie deve essere di metri quadri 12; le stanze di degenza singole devono essere pari almeno al 10 per cento del totale dei posti letto. Le stanze di degenza pediatrica non possono contenere oltre 4 letti con superficie minima per letto di metri quadri 5. Devono altresì essere previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore ai 6 anni o dei soggetti particolarmente bisognosi dell'assistenza materna;

e) la temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore a 20 °C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22 °C per le sale di visita e medicazione;

f) la dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda per ogni quattro letti, un *bidet* ed una tazza wc per ogni sei letti, una vasca da bagno o doccia ogni dieci letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole;

g) stanza per il medico di guardia e, se del caso, per l'ostetrica di guardia;

h) locale di attesa per i visitatori;

i) locale per l'accettazione sanitaria ed amministrativa;



l) idonei locali per la direzione sanitaria, per quella amministrativa e per il personale medico;

m) negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori adeguati ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe ed ammalati, al materiale pulito e vitto. Per il materiale sporco devono essere previsti montacarichi separati o caditoi collegati, rispettivamente, con i locali di lavanderia o di raccolta rifiuti;

n) adeguati locali destinati a cucina, dispensa, impianto frigorifero per la conservazione degli alimenti, lavanderia e guardaroba; disinfezione e disinfestazione, sterilizzazione; servizio mortuario.

Peraltro il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi dovrà essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.

Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri e odori.

Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e lettereci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito di disinfettanti e dei disinfestanti. Le case di cura possono consorzarsi tra loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.

Il servizio di sterilizzazione è necessario allorché vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio o può costituire un servizio centralizzato in riserva di comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.

Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può es-

sere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.

Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, numero 83, ove non s'intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione;

o) spogliatoio per il personale;

p) nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria;

q) gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547 e della legge 1 marzo 1968, numero 186.

Le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza ed emergenza atti a garantire, in casi di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti. Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale;

r) i rifiuti liquidi delle case di cura private che non possono essere convogliati nella rete di fognatura cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfezione, in aderenza a quanto prescritto nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento "Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature".



re" ed ai provvedimenti regionali conseguenti a tali direttive.

In base all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, numero 915, ("Attuazione delle direttive Cee numero 75/442 relativa ai rifiuti, numero 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi") ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, numero 4, ed in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, e successive modificazioni;

s) il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta;

t) per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devono essere osservate le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, e successive modificazioni.

Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua tipologia. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, e successive modificazioni; il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia delle case di cura;

u) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffuse;

v) quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986 in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche, protezioni antisismiche e sicurezze antincendi.

##### 5. Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura

a) articolazione di unità funzionali con almeno un raggruppamento di due o più unità funzionali per specialità omogenee mediche e chirurgiche;

b) unità funzionali costituite nel seguente modo:

— medicina generale e chirurgia generale con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

— specialità mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, neuropsichiatria, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

— specialità chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia, traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

— specialità mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente ad unità funzionali di medicina generale e di chirurgia generale, con non meno di 10 e non più di 30 posti-letto.

Dette unità confluiranno per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti-letto; per le case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, lungodegenza medica, ecc.) in raggruppamenti con non più di 120 posti-letti.

Le case di cura in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'autorizzazione anche per le specialità ed il relativo numero di posti-letto autorizzati se ricomprensibili nei raggruppamenti da formarsi secondo le precedenti disposizioni;

c) guardia medica permanente interna, svolta di regola da aiuti ed assistenti dei reparti o da medici *ad hoc*, con i requisiti di assistenti, a rapporto di impiego o collaborazione professionale coordinata e continuativa;



d) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e da almeno due per un numero di posti letto maggiore. Per le case di cura neuropsichiatriche fino a 120 posti letto è ammessa la dotazione di apparecchi portatili. Un apparecchio portatile con amplificatore di brillantezza è obbligatorio, congiuntamente a quello fisso, per le case di cura che ricoverano malati chirurgici o traumatologici;

e) emoteca, ove richiesta dalla tipologia, costituita ai sensi della legge 14 luglio 1967, numero 592 e del relativo regolamento di attuazione (articolo 38, decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, numero 1256) dotata di un frigorifero adatto alla conservazione del sangue munito di termoregistratore e dispositivo di allarme visivo ed acustico;

f) armadio farmaceutico o, nelle case di cura con oltre 150 posti letto, locale per il deposito dei medicinali, dei presidi medico chirurgici, del materiale di medicazione, ecc.;

g) per ogni raggruppamento di unità funzionali:

- locale per visita e medicazioni;
- locale di lavoro per personale infermieristico e di assistenza;
- locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
- sala di soggiorno;

h) per il ricovero di malati chirurgici il complesso operatorio deve essere costituito da:

- due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti-letto chirurgici o frazione;
- una sala per la preparazione e rianimazione dei malati;
- una sala per la preparazione dei chirurghi;
- un locale di sterilizzazione;

— apparecchi per l'anestesia a circuito chiuso in relazione ai tavoli operatori.

La prima sala operatoria deve avere una superficie non inferiore a metri quadri 30; dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche, in relazione alle esigenze

degli interventi o quando non ne sia compromessa la funzionalità;

i) per ricoveri di ostetricia:

- una sala parto ogni 40 posti-letto;
- un locale per la preparazione del personale;
- un locale con attrezzature idonee comprensivo di culla termostatica per l'assistenza dei neonati;

— disponibilità di attrezzature per il trasporto assistito del neonato in altro luogo di cura.

Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonché con la neonatologia.

## 6. Dotazione di personale

### a) Direttore sanitario.

Le case di cura con oltre 150 posti-letto devono avere un direttore sanitario responsabile, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di cura stessa.

I requisiti sono:

- anzianità di laurea di anni 10;
- libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

— almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vicedirettore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, oppure almeno 7 anni di servizio in qualità di direttore sanitario responsabile o di vicedirettore sanitario presso case di cura private.

I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.

Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti-letto le funzioni di cui al primo comma possono essere af-



fidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, ed in possesso di specializzazione in igiene, o di titolo equipollente.

Nelle case di cura con un numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura.

La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio od azionista della società che gestisce la casa di cura.

Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgano le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private.

#### *Attribuzioni del direttore sanitario responsabile*

Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione ed all'autorità sanitaria competente.

In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

- cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

- controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

- trasmette annualmente all'autorità sanitaria competente un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al primo gennaio e comunica le successive variazioni;

- vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

- cura la tempestiva trasmissione all'Istat ed all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

- stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

- controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

- vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

- propone all'amministrazione, di intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della casa di cura;

- rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante malati assistiti nella casa di cura;

- vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

- controlla la regolare tenuta del registro di carico e di scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;

- vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

- stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

#### *Assenza od impedimento del direttore sanitario*

L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza od impedimento temporanei, ed a comunicarne il nominativo all'autorità sanitaria competente.

Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti richiesti per il direttore sanitario.



*b) Medico responsabile.*

Ogni raggruppamento di "unità funzionali" fino ad un massimo di 100 posti-letto, ovvero 120 posti-letto per le case di cura ad indirizzo specifico, deve avere un medico responsabile, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

— anzianità di laurea di almeno 10 anni;

— libera docenza o specializzazione nella disciplina della unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti-letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende, ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno sette anni;

— servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno quattro anni, ovvero servizio in case di cura private nelle discipline stesse per almeno sei anni.

I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia.

I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a primario in una delle discipline del raggruppamento.

Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

*c) Medico aiuto.*

Ogni raggruppamento di unità funzionali, fino ad un massimo di 100 posti-letto, ovvero 120 posti-letto per le case di cura ad indirizzo specifico, deve avere un medico aiuto ogni trenta posti-letto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

— anzianità di laurea di almeno 5 anni;

— libera docenza o specializzazione nelle discipline dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti-letto e,

in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno cinque anni;

— servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno due anni, ovvero servizio prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata per almeno tre anni.

Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.

*d) Medico assistente.*

Per ogni unità funzionale deve essere inoltre previsto almeno un medico assistente con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il Servizio sanitario nazionale.

Nel caso di esercizi di più specialità mediche o chirurgiche qualora il medico responsabile o l'aiuto medico non siano in possesso oltre che dei rispettivi requisiti anche di quelli relativi alle singole specialità cui sovrintendono, è obbligatorio che il medico assistente sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella specialità esercitata nella "unità funzionale" cui è preposto.

*e) Personale medico del servizio di analisi.*

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti-letto, deve essere previsto un responsabile del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 55 del 24 febbraio 1984, e successive modifiche.

*f) Personale medico del servizio di radiodiagnostica.*

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previ-



sto un responsabile del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Il responsabile del servizio di radiodiagnostica risponde dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

g) Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione.

Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.

Deve essere previsto un responsabile del servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista rianimatore.

h) Regolamento dell'attività medica.

Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro; il personale medico comunque impiegato nei raggruppamenti di unità funzionali della casa di cura non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito, ferme restando peraltro le disposizioni di cui alla legge sul *part-time*. La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di cura e deve di regola essere svolta da assistenti e da aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta dai medici *ad hoc*, con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.

Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neona-

tologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato entro le prime dodici ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

i) Cartelle cliniche.

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza.

In caso di cessazione dell'attività della casa di cura, le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.

l) Un infermiere caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza nei giorni feriali.

m) Nelle case di cura dotate di unità funzionale di ostetricia e ginecologia deve prevedersi la presenza in ciascun turno di una ostetrica in luogo di quella di un infermiere e quella di una vigilatrice d'infanzia o puericultrice in ciascun turno ogni otto culle neonati.

n) Il personale infermieristico addetto alle unità funzionali di degenza deve assicurare un tempo di assistenza *pro die* e per degente di 76'; il personale addetto alla terapia intensiva deve assicurare un tempo di assistenza tra i 500' e i 600' in relazione al tipo di cura intensiva; il personale addetto alla terapia sub-intensiva deve assicurare un tempo di assistenza compreso tra i 200' e 240'.

o) Un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti-letto per ciascuno dei due turni.

p) In mancanza di infermieri professionali la casa di cura potrà avvalersi nel proprio organico di infermieri generici purché sia garantita la presenza di almeno un infermiere profes-



sionale in ogni turno e per ogni 30 posti-letto; lo stesso rapporto può essere previsto in riferimento agli infermieri generici in organico alla data di entrata in vigore della presente legge.

q) Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico nella proporzione di almeno un terzo del personale previsto alla lettera n per un turno diurno.

r) L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri settori, sarà determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare sia in rapporto alla qualità che alla quantità.

s) L'organico degli operatori psico-socio-educativi e dei tecnici della riabilitazione sarà determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura, con apposito decreto assessoriale.

t) Ai fini del computo afferente, e del rispetto della dotazione organica, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale sarà considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno e l'orario di lavoro effettivamente previsto in *part-time*.

u) In relazione alla peculiarità delle funzioni è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20 per cento della relativa dotazione organica.

v) Il personale addetto ai servizi generali deve essere distinto da quello addetto alle degenze.

z) Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza potranno essere autorizzate in stretto riferimento a particolari tipologie di case di cura o reparti di esse, quali ad esempio quelle ad indirizzo fisioterapico e riabilitativo.

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986 le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali previsti nel presente schema allegato non si applicano alle case di cura già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vengano compromesse la funzionalità e l'efficienza della struttura e dei

servizi in relazione alla dimensione della casa di cura ed alla attività esercitata.

Le case di cura già autorizzate che non abbiano i requisiti previsti dalla presente legge possono chiedere la deroga entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

L'accertamento della compatibilità sulla funzionalità della struttura che richiede la deroga è demandato all'Assessorato regionale della sanità».

VIRGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rilevare che si era stabilito, d'accordo il Vicepresidente, di riunire informalmente la Commissione e formulare, con l'accordo di tutti i commissari, alcuni emendamenti da presentare all'allegato del disegno di legge in esame. Ci sono stati, fra l'altro, alcuni incontri con i rappresentanti delle case di cura private e si sono discusse ed evidenziate determinate fattispecie che, si era detto, potevano essere previste attraverso opportuni emendamenti.

Formularli adesso, seduta stante, mi sembra un po' come volere accelerare eccessivamente la discussione e la successiva approvazione del disegno di legge. Ritengo che la discussione sull'allegato non debba servire a remorare la conclusione dell'*iter* del provvedimento, quanto piuttosto a dare la possibilità di rileggere, attentamente, detto allegato per verificare con l'Assessore la disponibilità a modificarne determinati punti. Per esempio circa il requisito relativo ai 7 metri quadrati per posto letto, stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento, vorrei dire che il precedente disegno di legge, presentato dal Governo, prevedeva una deroga per le case di cura esistenti già autorizzate e convenzionate.

PURPURA. Ma è già prevista!

VIRGA. Bisogna dirlo in termini molto più chiari perché l'Assessore ha insistito nella proposta di un emendamento che fissasse il requisito dei 7 metri quadrati per posto letto.

GALIPÓ. Si riferiva alla norma generale, non a quella transitoria.



VIRGA. La norma transitoria deve essere espressa chiaramente. Ad esempio, avevo riscontrato una formulazione poco chiara, con riferimento alla seguente dizione che figura nel punto quinto dell'allegato: «*Le case di cura in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'autorizzazione anche per le specialità ed il relativo numero di posti-letto autorizzati...*».

Questa formulazione si riferisce agli accoramenti, ma bisogna integrare la disposizione anche per l'ipotesi di eventuali difficoltà nella struttura degli immobili; in che senso?

Ho fatto delle indagini ed ho potuto notare che se viene applicata la predetta disposizione le case di cura in Sicilia dovranno abolire da ottocento a mille posti-letto; il che significa, automaticamente, il licenziamento di circa cinquecento dipendenti, essendo la casa di cura obbligata ad avere un dipendente ogni 2 posti-letto convenzionati. Quindi, se diminuirà il numero dei posti-letto, la casa di cura sarà autorizzata all'automatico licenziamento del personale in esubero. Quindi bisognerà, attraverso un'opportuna modifica, chiarire ulteriormente la disposizione, o quanto meno evidenziare, attraverso gli atti parlamentari — in modo da favorire l'interpretazione della legge al momento della sua applicazione — la volontà precisa di concedere una deroga che consenta alle case di cura di mantenere il numero dei posti-letto convenzionati. Se questa volontà venisse registrata o tramutata in una norma aggiuntiva all'allegato potrei considerarmi soddisfatto. Viene fatto riferimento all'ultima parte dell'allegato, in cui si cita l'articolo 39 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986, e si vuole con questa formulazione rimarcare che le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali non si applicano alle case di cura già autorizzate. Per «fatti strutturali» si intendono determinate situazioni dello stato dei luoghi che nascono dalla collocazione, dalla sistemazione e da eventuali necessità — che vengono poste in rilievo da un'apposita commissione — di adeguamento per la completezza dei requisiti e dei servizi. Per chiarire ulteriormente aggiungo che una casa di cura va chiusa: se non si può installare un ascensore; se non si è in grado di allargare i corridoi perché, ad esempio, si dispone di 80-90 centimetri di larghezza mentre l'allegato prevede una larghezza di metri 1.20, ecc.; se non si ha la possibilità di abbassare l'altezza dei gradini, come è detto chiaramente nel-

l'atto di indirizzo e coordinamento del citato Decreto del Presidente del Consiglio; va altresì, ridotto il numero dei posti-letto se non si ha la possibilità di allargare, entro determinati limiti, i locali. Allora, se la volontà politica è quella di mantenere, comunque, il numero dei posti-letto, desidero che tale volontà rimanga registrata negli atti ufficiali, perché ciò possa servire come elemento di riferimento e di interpretazione all'organo che dovrà fare applicare la stessa legge.

Intendo, quindi, sollecitare una dichiarazione dell'Assessore per la sanità a favore di questa esigenza e della richiesta che avanzano tutti gli operatori delle case di cura private, ed il cui accoglimento contestualmente salvaguarderà l'occupazione dei dipendenti delle case di cura private.

PURPURA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che nell'ultimo articolo dell'allegato sia già prevista la deroga e che essa non possa che ricomprendere tutto, e quindi anche i posti-letto.

Non mi pare sia il caso di drammatizzare anche perché nel corso del dibattito svolto nella Commissione di merito i funzionari ci hanno illuminato in tal senso. Non ricordo che ci siano stati accordi con i rappresentanti delle case di cura ma, evidentemente, le richieste avanzate dagli stessi hanno trovato accoglimento.

Ritengo, pertanto, che, dopo i chiarimenti forniti, non ci sia bisogno di alcun emendamento, dato che la volontà dell'Assemblea è, certamente, quella di mantenere la forza occupazionale e la degenza secondo le autorizzazioni in atto vigenti.

GALIPÓ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÓ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a parte la concordanza con quanto affermato dall'onorevole Purpura, ritengo si debba rilevare un altro aspetto della questione.

Abbiamo sempre difeso e sostenuto le iniziative private; abbiamo, però, sempre detto che l'iniziativa privata deve riferirsi agli stessi parametri che valgono per la struttura pubblica.



Ora, se noi vogliamo essere conseguenti e coerenti non possiamo da un lato dire che bisogna mettere in concorrenza l'iniziativa pubblica con quella privata e, poi, introdurre tutta una serie di fardelli che non creano condizioni paritarie.

Quindi, credo che non possiamo e non potremo accettare linee che non siano quelle definite dalla Commissione di merito.

È strano anche quanto affermato dal collega Virga circa impegni, che sarebbero stati assunti dal Presidente della settima Commissione, volti a rivedere, nel corso di una riunione informale, quello che la stessa Commissione ha approvato all'unanimità e che non saremmo quindi disposti a mutare.

Un'altra osservazione che mi preme fare è che il soggetto principale è l'ammalato; dobbiamo preoccuparci di garantire a quest'ultimo condizioni di degenza ottimali, a prescindere dai problemi occupazionali.

Dobbiamo, prima di tutto, assicurare agli assistiti un servizio degno di questo nome. Dichiaro, pertanto, di essere contrario a modificazioni che non siano quelle già previste nel testo licenziato per l'Aula dalla Commissione di merito.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che non sia necessario apportare alcuna modifica perché se si rilegge il disegno di legge ci si accorge che quest'ultimo è in sintonia con la normativa nazionale. Tra l'altro se si fa riferimento all'articolo 39 del decreto ministeriale 27 giugno 1986 che parla di requisiti strutturali e lo si confronta con il comma del disegno di legge che si riferisce ai requisiti generali, si constata che i requisiti strutturali sono cosa diversa da quelli generali. L'eventuale deroga relativa ai posti-letto — che mi sembra opportuna — rientra nei requisiti generali e tiene conto della compatibilità circa la funzionalità della struttura. Se non si seguisse questo criterio introdurremmo una norma in violazione di ogni buon senso.

PURPURA. Del buon senso e della legge.

GULINO. Ritengo, quindi che non occorran emendamenti, considerato il chiarimento che già si era avuto in Commissione e considerato

che ci muoviamo nel rispetto del citato decreto ministeriale.

VIRGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, posso ritenermi soddisfatto di avere provocato questa discussione. Il mio intervento non ha avuto origine da una scarsa fiducia nella burocrazia; per carità, essa ha molti meriti, anzi, spesso è fin troppo ligia nell'applicazione delle normative e quindi prevarica anche quella che è la intenzione e la volontà politica del legislatore. Questa discussione, che evidentemente viene riprodotta nel resoconto stenografico della seduta, ha esplicitato la volontà del legislatore che è quella di arrivare, comunque, alla deroga per il mantenimento dei posti-letto già convenzionati, con la specificazione riferita ai requisiti strutturali ed alla funzionalità. Sono fiducioso in quanto fino ad ora il servizio sanitario ha usufruito, attraverso il convenzionamento, di queste strutture e non sono state rilevate le deviazioni o le situazioni da terzo mondo molto spesso verificatesi in certi ospedali pubblici di periferia e denunciate quotidianamente dalla stampa. Se tutto questo viene registrato nel senso di giungere ad un deroga più conforme allo spirito della legge, e dunque più ampia, mi ritengo soddisfatto anche a nome di tutti gli operatori che continueranno a svolgere la loro attività al servizio della collettività, e quindi della utenza, in supporto ed in collaborazione con la struttura pubblica.

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come soprattutto è noto ai componenti la settima Commissione, uno dei primi punti a cui bisognava dare concreta risposta era costituito dal problema delle cliniche private. Sappiamo che la domanda di assistenza sanitaria non può fare a meno, nell'attuale contesto, di questa offerta. Tuttavia, abbiamo la medesima esigenza, che è stata sottolineata negli interventi dei colleghi Purpura e Galipò: quella di tener conto che il centro di tutto rimane sempre l'utente. Vogliamo offrire



— e non solo per nostra disponibilità, ma anche perché ci obbliga una precisa disposizione nazionale — all'utente, nel momento in cui sceglie di ricorrere alla struttura privata, condizioni che non siano inferiori a quelle offerte dalla struttura pubblica. Peraltro abbiamo dato un indirizzo di grande apertura anche nell'ampliamento delle fasce di assistenza, e lo abbiamo fatto nella consapevolezza che nell'operatore privato, piuttosto che l'idea di una convenzione da portare avanti burocraticamente e stancamente, ci possa essere anche l'incentivazione a migliorare le strutture sanitarie. In quest'ottica riteniamo di avere valutato ed adeguato lo schema dei requisiti che devono possedere le cliniche private; schema che ricalca quello previsto dal decreto del Ministro della Sanità.

C'è una volontà di interpretazione che è la più larga possibile, tenendo sempre conto del soggetto della nostra attenzione. In questo senso c'è quella disponibilità alla quale non possiamo venire meno, ma con un preciso impegno di tutti: che da parte dell'associazione delle case di cura private ci sia anche un tentativo di miglioramento delle strutture e dei servizi. Guai se tutto questo non dovesse esserci!

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'allegato «Schema dei requisiti delle case di cura private» di cui al secondo comma dell'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

**MACALUSO, segretario:**

«Articolo 9.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvato)*

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge numero 350/A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(È approvata)*

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in una seduta successiva.

**Sull'interpretazione dell'articolo 153 del Regolamento interno.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, ha chiesto di parlare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del Regolamento interno, l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

**CRISTALDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, lungi da me volere aprire una polemica con la Presidenza dell'Assemblea in merito alla questione accaduta ieri, relativa alla fissazione della data di discussione della mozione numero 49. Il sottoscritto, facendo riferimento all'articolo 153 del Regolamento interno, chiedeva che la mozione venisse discussa in uno dei giorni della prossima settimana. Nel momento in cui abbiamo appreso che il Governo si era invece espresso nel senso di rinviare la determinazione della data di discussione alla Conferenza dei capigruppo, avevo chiesto di parlare: la Presidenza ha ritenuto di non concedermi la parola reputando che un pronunciamento della Commissione per il Regolamento non consentisse al deputato Cristaldi di ritornare sull'argomento. Ho, informalmente, avuto il testo di un pronunciamento della Commissione per il regolamento nel quale si dice che quando il problema viene rinviato alla Conferenza dei capigruppo, rimane così stabilito. Mi permetto di contestare questa decisione in quanto il Regolamento è approvato dall'Aula, mentre la suddetta Commissione non fa che fornire la propria interpretazione.

Ritengo che il problema debba, comunque, ritornare in Aula e mi permetto di fare osservare, signor Presidente, che, comunque, si è data esecuzione soltanto ad una parte della deliberazione. Mentre, infatti, non viene consentito al deputato Cristaldi di intervenire, la Presidenza non provvede ad iscrivere all'ordine del giorno la mozione. La deliberazione, se deve essere recepita, deve esserlo in tutte le sue parti,



non trascurando la parte finale nella quale si dice che la mozione va iscritta all'ordine del giorno fino a quando non venga fissata la data di discussione. Del resto si dice chiaramente che la decisione finale spetta, comunque, all'Assemblea; per cui, signor Presidente, mi permetto di protestare in quanto, pur avendo il sottoscritto fatto ieri riferimento al Regolamento nel richiedere la facoltà di parlare, non l'ha avuto concessa. Mi permetto, inoltre, di protestare per il fatto che la mozione non sia iscritta all'ordine del giorno mentre, secondo la deliberazione della Commissione per il Regolamento, avrebbe dovuto esserlo fino a quando non sopraggiunga il pronunciamento finale dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, fino a quando non verrà formalmente chiesta la convocazione della Commissione per il Regolamento per una rivisitazione della deliberazione adottata su richiesta dell'Assemblea, si procederà nei termini di cui alla deliberazione predetta, rappresentando questa una interpretazione del Regolamento che va pertanto rispettata. Assicuro comunque che si provvederà ad inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea il punto relativo alla determinazione della data di discussione della mozione numero 49. La seduta è rinviata al pomeriggio di oggi, 21 aprile 1988, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:

I — Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge: «Misure urgenti a favore del comparto serricolo» (n. 489).

II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica «Bilancio»):

numero 194: «Provvedimenti in ordine al comportamento antisindacale della direzione della Banca di credito di Biancavilla», degli onorevoli Cusimano e Paolone;

numero 413: «Notizie sulla gestione della Banca del Monte S. Agata con sede in Catania», dell'onorevole Galipò;

numero 438: «Interventi presso il Ministero delle Finanze per la moderniz-

zazione e l'efficienza dell'Ufficio catasto di Palermo», degli onorevoli Virga e Tricoli.

### III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1984» (374/A) (*Seguito*);

2) «Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1977» (386/A) (*Seguito*);

3) «Attuazione della programmazione in Sicilia» (396 - 144 - 187 - 328/A);

### IV — votazione finale dei disegni di legge:

«Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1986» (375/A);

«Provvidenze per l'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo» (258/A);

«Interventi a sostegno del settore agricolo» (86/bis-A - Norme stralciate);

«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1981» (388/A);

«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1982» (384/A);

«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1983» (383/A);

«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1984» (385/A);

«Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Crias) per l'esercizio finanziario 1986» (387/A);



Grafiche RENNA S.p.A. - Palermo

La seduta è tolta alle ore 12,20.